

Il Tribunale di Bologna sulla configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo dell'estorsione in capo al terzo "non concorrente" nel reato proprio non esclusivo: un'applicazione concreta dei principi formulati dalle Sezioni Unite.

di **Marco Barbagallo**

TRIBUNALE DI BOLOGNA, 20 APRILE 2021, N. 1684

1. Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bologna, alla luce del più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite¹, ha affrontato l'annosa questione del rapporto tra i reati di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.).

La pronuncia presenta profili di rilevante interesse per le peculiarità del caso di specie, che hanno consentito al giudicante di riqualificare, applicando in concreto i principi formulati dal Supremo Collegio, l'originaria imputazione di tentata estorsione nella più favorevole fattispecie di ragion fattasi - parimenti nella forma ex art. 56 c.p. - nei confronti di un soggetto terzo alla situazione giuridica oggetto della pretesa, non titolare della qualifica richiesta dalla natura propria del reato e in mancanza di una condotta di partecipazione concorsuale nel reato commesso dal soggetto qualificato, risultando quest'ultimo estraneo all'ipotesi accusatoria.

1.1. Per quanto concerne la vicenda processuale, si contestava all'imputato di aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad estorcere il datore di lavoro della compagna, agendo con violenza e minaccia al fine di costringerlo a consegnargli imprecisate somme di denaro.

Secondo le risultanze istruttorie, l'agente, unitamente alla fidanzata, si recò presso il ristorante ove quest'ultima aveva occasionalmente lavorato in forza di un contratto "a chiamata" e, rivolgendosi al titolare del locale, tentò di ottenere soddisfazione di quanto riteneva ancora dovuto alla predetta come

¹ Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, Pres. Fumu, Est. Beltrani, ric. Filardo e altri. Consultabile qui: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/10/24/estorsione-ed-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni-depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-29451-2020/>



compenso per le prestazioni lavorative da lei svolte, assumendo allo scopo un atteggiamento da vero *dominus* della pretesa in parola.

2. Appare necessario, vista l'attinenza, un breve cenno all'antefatto giurisprudenziale su cui si fonda la decisione.

Come noto, con ordinanza n. 50696 del 25 settembre 2019² la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, in una vicenda riguardante una tentata estorsione commessa da più persone riunite e con metodo mafioso - in cui la minaccia estorsiva era stata realizzata dal creditore, confermata da un terzo estraneo e ribadita da un altro soggetto parimenti terzo estraneo - aveva disposto la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite rilevando l'esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla distinzione tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, alla natura giuridica di reato comune o proprio dei primi e alla configurabilità del concorso in essi del terzo non titolare del diritto azionato.

All'esito dell'udienza del 16 luglio 2020, il Supremo Consesso, prendendo posizione rispetto ai diversi orientamenti allora sussistenti per ciascuno dei quesiti proposti, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
- il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
- il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

2.1. La sentenza, di cui si propone una sintesi, ha risolto così una controversia al centro di un lungo dibattito in seno alla Corte di Cassazione; al contempo, ha inevitabilmente generato dibattiti sulla portata dei principi ivi espressi.

2.2. Con riferimento alla natura giuridica dei reati di ragione fattasi, le Sezioni Unite, nel rigettare la tesi che, valorizzando il dato testuale, li qualificava come comuni, ha negato rilevanza dirimente all'utilizzo, da parte degli artt. 392 e 393 c.p., del pronome "chiunque"; d'altra parte, si osserva come in numerosi reati pacificamente propri, quale è la falsa testimonianza, il

² Cass. pen., Sez. II, Ordinanza, 16 dicembre 2019 (ud. 25 settembre 2019), n. 50696, Presidente Rago, Relatore Recchione. Consultabile qui: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2020/01/10/estorsione-ed-esercizio-arbitrario-delle-proprie-ragioni-la-parola-alle-sezioni-unite/>

soggetto attivo, da individuarsi nell'esempio citato unicamente in chi depone come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, è normativamente indicato, appunto, in "chiunque"³.

Più correttamente, i reati vanno intesi come propri e, in quanto tali, richiedono una particolare qualifica nel soggetto attivo, da ravvisarsi nei delitti di esercizio arbitrario nella titolarità di un potere di iniziativa processuale per la tutela di un proprio diritto.

L'argomento decisivo ai fini indicati va ricercato, *inter alia*, nella stessa *ratio* delle fattispecie in esame: la loro disciplina di favore, evidenziata dalla minore gravità sanzionatoria rispetto alle ipotesi di danneggiamento e violenza privata, le cui condotte risultano necessariamente in esse incluse, si giustifica alla luce della loro natura propria e, dunque, solamente se l'autore vanta un proprio diritto e sia perciò legittimato ad agire in giudizio per la sua soddisfazione.

Tanto premesso, il Collegio si premura di escludere la più stringente natura di reato proprio esclusivo o di mano propria, ossia una *species* della categoria generale che si caratterizza per il fatto di trovare applicazione esclusivamente se la condotta incriminata è realizzata dal titolare della qualifica richiesta dal legislatore (nel caso di specie, dal presunto titolare del diritto azionato): ammettendo tale etichetta, qualora la condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 c.p. sia posta in essere da un soggetto diverso, o estraneo al rapporto obbligatorio che fonderebbe la pretesa azionata, non potrebbe in alcun caso ritenersi integrato l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma, ricorrendone i relativi requisiti, esclusivamente differenti ipotesi criminose.

Tali argomentazioni, invero, attengono specificamente, nell'architettura della sentenza, all'ipotesi di concorso del terzo – *extraneus* - nel reato commesso dall'*intraneus*, vale a dire il soggetto titolare della qualifica richiesta dalla natura propria del reato e, pertanto, del diritto fondante la pretesa arbitraria. La portata del principio espresso, ricavabile dalla lettura "sistematica" della motivazione, così come offerta dal Tribunale di Bologna (*infra*), parrebbe non porre particolari freni all'estensione della disciplina ai soggetti estranei alla qualifica soggettiva anche in quei casi in un cui manchi una condotta

³ Così, testualmente: "Non costituisce apprezzabile ostacolo alla qualificazione dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri, l'indicazione, negli artt. 392 e 393 c.p., del soggetto attivo come "chiunque", al contrario sic et simpliciter valorizzata da parte minoritaria della dottrina più recente e dalla stessa ordinanza di rimessione. Per confutare l'assunto appare sufficiente ricordare che in numerosi reati pacificamente "propri", il soggetto attivo è normativamente indicato in "chiunque": si pensi, per tutti, alla falsa testimonianza (art. 372 c.p.) ed addirittura all'incesto (art. 564 c.p.). Il "chiunque" indicato dagli artt. 392 e 393 c.p. è, dunque, soltanto il soggetto che potrebbe ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto" (cfr. Cass. pen., sez. un. cit.).

concorrente; a questo scopo, debbono ricorrere, nell'agente "non qualificato", i requisiti soggettivi e "qualitativi" anzidetti e, in particolare, un determinato rapporto, questo sì, "qualificato" con il titolare – ad esempio, un rapporto di parentela - escludendosi, dunque, la medesima applicazione estensiva al terzo *tout court* estraneo che abbia agito autonomamente e in assenza di un seppur tacito consenso del legittimato.

Con siffatta interpretazione si offrirebbe la possibilità di estendere la disciplina meno gravosa a soggetti che, pur terzi al rapporto fondante la pretesa arbitraria, e in via di principio non legittimati ad agire per la tutela del diritto vantato, abbiano nondimeno perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore previo concerto o comunque d'intesa con quest'ultimo, nella piena convinzione di attuare "*in iura* un diritto" e di poterlo legittimamente conseguire; viceversa, qualora l'agente si sia attivato *sua sponte* e per un suo esclusivo interesse, si cadrebbe nella condotta estorsiva.

Ciò è evidente allorché le Sezioni Unite rilevano che sarebbe immotivato applicare la disciplina di favore al terzo che agisca di propria iniziativa senza essere né un mero gestore di fatto, né un familiare del titolare del preteso diritto (cfr. Sez. un. cit., par. 6.4.2.). La sentenza, nell'avvalorare una siffatta ricostruzione, richiama specificatamente quella dottrina e giurisprudenza che, in ipotesi similari, individuano il soggetto attivo non solo nell'effettivo titolare del diritto, ma altresì in coloro che vantino un particolare rapporto con il primo (quali, appunto, i componenti del nucleo familiare) e agiscano nella piena, seppur errata, convinzione di esercitare legittimamente un diritto *in vece* del soggetto qualificato.

2.3. Venendo al *discrimen* tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, la Corte, aderendo all'orientamento maggioritario espresso dalle Sezioni semplici⁴, ha stabilito che gli stessi si differenziano non in relazione all'elemento oggettivo, valutato sulla base della gravità della violenza o della minaccia⁵, bensì in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Se la materialità della condotta può risultare, di fatto, simile ("*pur non esattamente sovrapponibile*"), la differenza tra il delitto di estorsione e quello di ragion

⁴ *Ex multis*, Cass. pen., sez. II, n. 56400 del 22-11-2018; n. 1901 del 20-12-2016.

⁵ Valorizzando la materialità del fatto, tale orientamento affermava che nel delitto di cui all'art. 393 c.p. la condotta violenta o minacciosa non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza: di conseguenza, qualora l'azione si estrinsechi in forme di forza intimidatoria e sistematica pervicacia tali da eccedere ogni ragionevole intento di far valere un diritto, la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume *ex se* i caratteri dell'ingiustizia, così integrando il più grave delitto di estorsione (*ex multis*, Cass. pen., Sez. V, n. 35563 del 15-07-2019; Sez. II, n. 33712 del 08-06-2017).

fattasi consiste nella diversità dell'elemento soggettivo, in quanto, nel primo, l'agente vuole conseguire un profitto pur nella consapevolezza di non avere diritto alcuno; nel secondo, invece, egli ha la coscienza di esercitare un diritto, ritenendo di poterlo legittimamente realizzare, nella ragionevole, anche se in caso errata, opinione della sua sussistenza, pur sapendo che il diritto stesso concerne una pretesa giudizialmente tutelabile.

2.4. Nell'occasione le Sezioni Unite offrono numerose altre indicazioni in ordine alle operazioni che il giudice è tenuto a compiere ai fini della configurabilità dell'uno o dell'altro reato. Tra queste, specifico rilievo è attribuito alla necessaria verifica, preliminare rispetto ad ogni ulteriore giudizio, della tutelabilità innanzi all'autorità competente del diritto preteso, giacché tale requisito deve ricorrere per la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del più gravoso delitto di estorsione. In specie, si sottolinea che è sufficiente un'azionabilità solo potenziale, non occorrendo, al contrario, che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto della illegittima tutela privata sia realmente esistente: la tutelabilità deve quantomeno sussistere in astratto, nel senso che la stessa non deve essere del tutto arbitraria o del tutto sfornita di una possibile base legale; se non è tutelabile nemmeno astrattamente, la pretesa è *contra ius* e la condotta dell'agente è pacificamente estorsiva.

3. Orbene, tali principi, opportunamente richiamati nella motivazione della pronuncia in epigrafe, hanno guidato il giudice bolognese nella riquilibrata ex art. 521 c.p.p.⁶ dell'originaria imputazione di tentata estorsione, con conseguente giudizio di responsabilità per la diversa ipotesi di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

3.1. Il Tribunale ha ritenuto i fatti riconducibili al paradigma normativo dell'art. 393 c.p. precisando che la natura di reato proprio non esclusivo, così come delineata dalle Sezioni Unite, non osta alla sua configurabilità in capo al soggetto terzo alla pretesa giuridica, qualora quest'ultimo vanti un rapporto "qualificato" con l'effettivo titolare e agisca nella piena convinzione di attuare un diritto, suscettibile di tutela nelle sedi opportune, ritenendo altresì di poterlo legittimamente realizzare.

⁶ L'art. 521 c.p.p. stabilisce che il giudice può dare al fatto storico una definizione giuridica diversa da quella dell'imputazione, purché il fatto non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

Specifico interesse assumono le considerazioni svolte in merito alla esatta individuazione dell'elemento psicologico e, conseguentemente, del soggetto attivo del reato.

3.2. Procedendo nella direzione segnata dalla Corte di Cassazione, il giudicante, dopo aver ricostruito il fatto e il quadro giuridico rilevante, preannunciando altresì la astratta configurabilità del delitto di ragion fattasi, puntualizza di aver superato – positivamente – il vaglio preliminare sul profilo della tutelabilità innanzi agli organi competenti della pretesa avanzata dall'agente.

Sul punto, viene sottolineata l'irrilevanza, rispetto a tale verifica, della legittimità del diritto preteso, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell'azione e quindi dall'esito eventuale della stessa.

Le caratteristiche del caso di specie, incentrato su un presunto inadempimento del datore di lavoro alle prestazioni dovute alla lavoratrice, lasciavano emergere, secondo il giudice di merito, una *"situazione giuridica – quale il diritto alla retribuzione - ictu oculi tutelabile nelle sedi opportune"*.

3.3. Tanto premesso, il Tribunale puntualizza che la riqualificazione in fatto si fonda essenzialmente sui motivi che hanno spinto l'imputato ad agire con le modalità sopra sommariamente descritte e, parimenti, sull'oggetto della pretesa.

A riguardo, si rileva come il predetto *"abbia inquadrato l'accaduto all'interno di una disputa tra la fidanzata ed il datore di lavoro, il quale l'avrebbe sottopagata rispetto alla quantità di ore di servizio effettivamente svolte e, in seguito, non le avrebbe consegnato le relative buste paga né pagato i contributi"*. Per tale ragione, la ragazza, unitamente allo stesso compagno, si era rivolta al sindacato decidendo altresì di ricorrere alle vie legali per ottenere il riconoscimento del lavoro svolto. Le prospettazioni in parola, si legge nella sentenza, sono risultate *"confortate dal compendio probatorio"*, attestante tanto le comunicazioni del sindacato quanto quelle del difensore nell'interesse della donna.

Su tali basi, il giudice ha ritenuto ragionevole che la presenza della fidanzata - sebbene la stessa assunse nelle more della vicenda fattuale un atteggiamento passivo - fosse sintomatica, da un lato, della sua condivisione con il fidanzato delle pretese economiche che riteneva le fossero dovute e, dall'altro, della ricerca in quest'ultimo di un valido ausilio per avanzarle al datore di lavoro, escludendosi, pertanto, che lo stesso abbia agito spinto da un interesse proprio e sconnesso al diritto vantato dalla compagna.

Alla luce del principio sopra delineato, si evidenzia come *"non possa escludersi che effettivamente l'imputato abbia agito sulla base dell'elemento psicologico caratterizzante la fattispecie ex art. 393 c.p., avendo usato violenza"*.

e minaccia per porre in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi arbitrariamente ragione da sé, nell'erronea convinzione di esercitare legittimamente - in vece della compagna - un preteso diritto nonostante fosse per certo consapevole della possibilità di adire l'autorità giudiziaria", potendosi a tal fine ritenersi sufficiente anche la sola "ragionevole convinzione dell'agente circa la sussistenza del diritto e l'azionabilità della pretesa".

È evidente come il ragionamento *de quo*, alla base della riqualificazione, si fondi sulla insussistenza, emersa dal compendio probatorio, di un interesse esclusivamente proprio che animò l'agente e, viceversa, sulla sussistenza di un elemento psicologico in linea con quanto stabilito dalle Sezioni Unite.

3.4. È sul versante dell'individuazione del soggetto attivo, invero, che si coglie la peculiarità della pronuncia.

Si sottolinea, infatti, che *"l'interpretazione "estensiva" offerta dalle Sezioni Unite nel definire la natura giuridica di reato proprio della fattispecie ex art. 393 c.p. e nell'individuare i soggetti attivi, consente di ricondurre nell'alveo di tale fattispecie le condotte accertate a carico dello S. La circostanza che l'imputato non sia l'effettivo titolare del diritto vantato nei confronti della persona offesa non osta a tale giudizio, in ragione del rapporto affettivo intercorrente con la M. e del suo agire, con comprovata coscienza e volontà, nella convinzione di attuare un diritto e ritenendo di poterlo legittimamente realizzare"*.

Si assiste, così, ad uno "sviluppo in concreto" del principio specificamente formulato sull'ipotesi del concorso del terzo non qualificato nel reato proprio non esclusivo, dando, a tal fine, specifica rilevanza agli *obiter dicta* contenuti nella sentenza di legittimità, i cui contenuti appaiono ad un lettore attento espressamente condivisi, in ragione dell'accoglimento del relativo orientamento, dalle stesse Sezioni Unite.

4. In conclusione, la sentenza, così come interpretata dal giudice di merito, ha aperto – o confermato - alla possibilità che il soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ancorché proprio, possa essere individuato non solo nell'effettivo titolare del diritto, e dunque nell'agente qualificato, ma altresì in coloro che vantino con quest'ultimo un particolare rapporto e agiscano nella piena, seppur errata, convinzione di esercitare legittimamente un diritto, assumendo, anche su tale versante, rilevanza dirimente il profilo dell'elemento psicologico che anima il reo.

A tale risultato si giungerebbe, come sopra già evidenziato, in ragione dell'implicito – ma indicativo - riferimento a tale possibilità allorché si nega la medesima estensione a terzi estranei al creditore, per i quali, in ragione della mancanza di un rapporto qualificato con il titolare, troverà applicazione, ricorrendone i presupposti, la più gravosa ipotesi di estorsione.



La pronuncia in commento, pur non ancorata a precisi parametri stante la carenza di esperienze giurisprudenziali similari, non appare invero dilatare, nel senso negativo del termine, la portata dei principi espressi dalle Sezioni Unite, non rinvenendosi, nel percorso seguito dal giudice nel motivare la riqualificazione e l'individuazione del soggetto attivo, un'accentuata forzatura dei medesimi principi in manifesta antitesi con il "dettato" di legittimità.